Cartelloni pubblicitari in zone vincolate paesisticamente.

Domanda: Come devo interpretare l'art. 153 del Codice Urbani? Il primo comma si riferisce alla necessità di un'autorizzazione da parte di organo individuato dalla Regione; il secondo comma pare voglia riferirsi al fatto che l'autorizzazione alla collocazione di cartelli pubblicitari in prossimità di strade va rilasciata dall'ente gestore della strada previo"parere favorevole" dell'amministrazione competente individuata dalla regione.
Nel caso concreto: cartelloni pubblicitari enormi collocati in entrambi i lati della strada statale a 4 corsie in zona vincolata da un decreto ministeriale del 1967; a meno di 300 metri dal mare (da un lato) e dallo stagno (dall'altro); solo alcuni cartelloni riportano gli estremi dell'autorizzazione ANAS (senza tener conto di pareri o di autorizzazioni regionali): che fattispecie di illecito si configura?

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti) per rispondere al quesito proposto, occorre in primo luogo procedere ad una lettura sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 153 e 168 del Codice Urbani, nonché dell'art.23 del D.lgs 30 aprile 1992 n.285 s.m.i (Codice della Strada), cui le predette norme espressamente rinviano.

In particolare, l'art. 153, invero non di eccelsa formulazione, prevede che in prossimità dei beni paesaggistici indicati dal precedente art.134 sia vietata la collocazione di cartelli ovvero di manifesti pubblicitari, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione competente individuata dalle vigenti leggi regionali. Ciò comporta, in primo luogo, che, secondo quanto espressamente previsto dall'art.23 comma 4 citato, da un lato, per collocare cartelli e mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse sia sempre necessario acquisire l'autorizzazione dell'Ente proprietario delle stesse, nella fattispecie l'ANAS. Dall'altro, e qui viene in essere il punto nodale della questione, che laddove i cartelli o gli altri mezzi pubblicitari vengano collocati nell'ambito e in prossimità di beni paesaggistici si renda in ogni caso necessaria anche l'acquisizione del "parere favorevole" da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

In mancanza, come espressamente previsto dal combinato disposto degli artt. 153 comma 2 e 168 del Codice Urbani, si renderanno applicabili le sanzioni di cui all'art.23 comma 11 del succitato D.lgs. n.285/92. Per quanto attiene invece l'ordine di rimozione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, resta ferma l'applicabilità degli artt. 13-bis, 13-ter e 13-quater.

Valentina Stefutti

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248